

Corte di Appello di Brescia, II sezione penale (Presidente Dott. Deantoni), sentenza n. 1985 del 19.06.2018

Giudizio abbreviato – avvenuto risarcimento del danno successivamente all’ordinanza di ammissione del rito – impossibilità del riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno prima del giudizio *ex art. 62 n. 6 c.p.* - valenza del risarcimento del danno ai soli fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche

In caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento della relativa circostanza attenuante, il risarcimento del danno deve aver luogo prima che sia pronunciata l’ordinanza di ammissione del rito, a nulla rilevando che l’imputato già si fosse assunto prima di tale momento processuale l’obbligo del risarcimento attraverso la stipulazione di un accordo scritto con la persona offesa dal reato e che l’accordo si fosse perfezionato attraverso l’effettivo risarcimento prima dell’inizio della discussione (conforme l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità: *crf.* in tal senso, *ex multis*, Cass. Pen. VI Sez., sentenza n. 20836 del 13.04.2018, Romano).

L’avvenuto risarcimento del danno alla persona offesa, pertanto, può essere valorizzato solo attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche.